



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

*Area 3 - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in
giudizio sulle materie depenalizzate relative alla circolazione stradale.*

data protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia
COSENZA
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti sulla S. S. 18
LORO SEDI
Alla Questura
COSENZA
Al Comando Provinciale Carabinieri
COSENZA
Alla Sezione Polizia Stradale
COSENZA
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
COSENZA
Al Comando Provinciale del Corpo Nazionale VV. F.
COSENZA
Al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Motorizz. Civile
COSENZA
All'A. C. I. - **COSENZA**
All'ANAS – Viabilità Ordinaria – **COSENZA**
All'ANAS – Autostrada A3 – **COSENZA**
Alla Camera di Commercio, I.A.A. – **COSENZA**
Alla Confindustria – **COSENZA**
Alla Confcommercio - **COSENZA**
Alla Confartigianato – **COSENZA**
Alla C.N.A. – Confed. Naz. Artigianato – **COSENZA**
Alla Regione Calabria – Dipartimento Trasporti
CATANZARO

E p. c.

OGGETTO: Decreto concernente limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose per il periodo estivo sulla S. S. 18.

Si trasmette alle SS. LL., per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il decreto prefettizio del 13 giugno 2018, n. prot. 50315 che sarà pubblicato anche sul sito internet della scrivente Prefettura (www.prefettura.it/cosenza) concernente l'oggetto, il quale dispone la sospensione del traffico degli automezzi adibiti al trasporto di cose, con peso superiore a 3,5 tonnellate, sulla S. S. 18, dal 27 giugno al 15 settembre 2018.

Il Dirigente dell'Area III
Viceprefetto Aggiunto
(Di Martino)



Al Prefetto della Provincia di Cosenza

PREMESSO che durante il periodo estivo sul tratto della S. S. 18 compreso tra i Comuni di Tortora ed Amantea si registra un notevole aumento del traffico veicolare;

RILEVATO che, in particolare, il traffico di automezzi pesanti determina situazioni di pericolo, per cui occorre regolamentare la circolazione stradale sul tratto di strada predetto;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, per motivi di sicurezza pubblica, di sospendere temporaneamente, nel periodo della stagione estiva di maggiore intensità del traffico, la circolazione degli automezzi di peso complessivo superiore a 35 q.li destinati al trasporto di cose sul tratto stradale di cui sopra, ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, incanalando gli automezzi in questione sul tracciato dell'autostrada A3, e consentendo, in determinate fasce orarie, la circolazione solo degli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla presente limitazione, nonché degli automezzi degli autotrasportatori residenti nel territorio stesso indipendentemente dalle predette esigenze;

VISTE le risultanze della riunione tenutasi presso questa sede in data odierna, in cui sono intervenuti le Forze dell'Ordine, l'ANAS Viabilità Ordinaria, i rappresentanti di alcuni Comuni lungo i quali ricade il tratto di strada interessato, nonché i rappresentanti di alcune associazioni di categoria degli autotrasportatori, i quali tutti sono stati concordi nel ritenere che, a differenza dello scorso anno, non sussistano particolari problematiche alla transitabilità dell'arteria viaria di cui si tratta;

CONSIDERATO che è stata comunque condivisa dai partecipanti l'esigenza di sospendere la circolazione dei mezzi pesanti la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sulla S. S. 18 nel periodo estivo, al fine di scongiurare i pericoli alla circolazione stradale per il maggiore afflusso di traffico, anche turistico, che interesserà tutta la zona della costa tirrenica della provincia;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della strada;

D E C R E T A

Art. 1

1. A decorrere **dalle ore 0,00 del 27 giugno 2018 e fino alle ore 06,00 del 15 settembre 2018**, è sospesa la circolazione stradale dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sul tratto di strada della S. S. 18, ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, e più precisamente tra il Km. 244+400 (Comune di Tortora) ed il K. 352+200 (Comune di Amantea) in entrambi i sensi di marcia.
2. In deroga a quanto sopra, per gli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla presente limitazione, nonché, per i soli autotrasportatori residenti nei comuni ricadenti nel tratto stradale della S. S. 18 compresi tra Tortora ed Amantea, indipendentemente da esigenze di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla disposta limitazione, è consentita la circolazione nelle seguenti fasce orarie:



Al Prefetto della Provincia di Cosenza

- Dalle ore **05,00** alle ore **11,30**;
- Dalle ore **13,00** alle ore **17,00**;
- Dalle ore **20,30** alle ore **22,00**.

Art. 2

1. I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli e ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana) per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dall'ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo.

2. il divieto di cui all'art. 1, altresì, non si applica per i veicoli appartenenti ad autotrasportatori residenti nei Comuni ricompresi tra il Km. 244+400 (Tortora) ed il Km. 352+000 (Amantea) della S. S. 18 che compiono percorso per il rientro in sede, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 60 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto.



Al Prefetto della Provincia di Cosenza

Art. 3

1. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C. d. S. sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

2. Per dare piena attuazione al presente decreto, i Sindaci dei Comuni interessati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, adoteranno, ai sensi dell'art. 7 del C. d. S., i provvedimenti di propria competenza, sui tratti della S. S. 18 ricadenti nei rispettivi centri abitati.

Art. 4

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente decreto saranno sanzionate ai sensi dell'art. 6, comma 12, del Codice della Strada.

Art. 5

L'operatività del presente decreto è sospesa in ipotesi di emergenze di viabilità che dovessero indurre le Autorità preposte ad incanalare il traffico autostradale lungo il tragitto della S. S. 18, limitatamente alla durata delle emergenze stesse.

Art. 6

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet della Prefettura (www.prefettura.it/cosenza) e verrà portato a conoscenza della Regione Calabria, dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, dei Comuni della Provincia nel cui territorio la limitazione trova applicazione, nonché degli altri uffici, enti ed associazioni di categoria interessati.

Cosenza 13 giugno 2018

IL PREFETTO
Tomao